



Ruolo Generale n. 202/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

sez. V civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.

dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere

dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere

-ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

-nella causa civile avente ad oggetto l'impugnativa di lodo arbitrale, proposta con atto notificato in data 05.01.2017, dalla **Curatela del fallimento di G.H. Italia s.r.l.** – in sigla GHI s.r.l. – (P.I. n. 02380780607), in persona del curatore, avv. Antonio Simeone (C.F. n. SMNNTN71S06C034O), rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Ferraroni (C.F. n. FRRGZL62T64D612S) del Foro di Firenze, con cui elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.

Appellante

Contro

Impreme S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Via Ugo Ojetti n. 504 (C.F. n. 02675880583, P.IVA n. 0110066100, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Rodella (C.F. n. RDLPLA66D12H501K), presso il cui studio elettivamente





domicilia, come da procura alle liti in atti.

All'udienza del 04/05/23 le parti hanno concluso riportandosi alle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

§1-La società GHI s.r.l., poi fallita, ha introdotto il giudizio in esame con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 2017, affinché venisse dichiarata la nullità parziale del lodo arbitrale pronunciato in Roma il 07.01.2016, dal collegio all'uopo nominato. E, al fine di dare fondamento a siffatta impugnativa – preliminarmente indicata come ammissibile, in quanto espressamente prevista nella convenzionale contrattuale in cui era stata inserita la clausola compromissoria che ha determinato la nomina degli arbitri –, dopo diffusa narrazione dei fatti di causa, l'appellante ha esposto motivi rubricati come segue: **A) Violazione degli artt. 115,116 c.p.c. – violazione dell'art. 2697 c.c., violazione dell'art. 1226 c.c. – difetto di motivazione – travisamento dei fatti – manifesta illogicità**, siccome l'arbitro, in relazione al quesito b1, relativo alle richieste di risarcimento del danno per i maggiori oneri di struttura, interessi ed oneri finanziari sostenuti dalla GHI s.r.l., pur avendo accertato e dichiarato sussistente l'an di siffatta pretesa, avendo accertato e dichiarato *l'inadempimento all'accordo integrativo del 6 agosto 2012*, ha poi – contraddittoriamente – limitato la condanna di Impreme S.p.A. al pagamento, in favore della G.H. Italia s.r.l., anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di risarcimento del danno subito, della somma di €. 148.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di notifica della domanda di arbitrato sino al momento del deposito del lodo, così “appiattendosi” sulle valutazioni formulate dal CTU, nel corso di quel procedimento nominato, senza adeguatamente valutare e considerare la pur copiosa documentazione allegata in atti, anzi, respingendo le richieste istruttorie di prova orale, omettendo di



nominare un CTU commercialista, dotato delle competenze specifiche per le condurre le richieste valutazioni di ordine tecnico-contabile; e, comunque, omettendo di ricorrere, in ultima analisi, alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c..

B) Difetto di motivazione su omessa ammissione dei mezzi di prova – violazione artt. 115, 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. – manifesta ingiustizia e illogicità. Il giudice arbitrale ha respinto tutte le ulteriori domande risarcitorie proposte dalla GHI s.r.l., ritenendo carente la documentazione allegata in atti al fine di dimostrare i maggiori oneri di cantiere e di struttura nonché i maggiori interessi e oneri finanziari sostenuti, ma contraddittoriamente ha negato siffatto prova, non ammettendo la chiesta prova testimoniale e una specifica CTU contabile.

C) Violazione del principio della soccombenza, essendo state poste a carico di Impreme S.p.A. solo il 60% delle spese relative alla prima fase della lite, pur essendo state respinte tutte le domande riconvenzionali dalla stessa proposte.

Tanto premesso, l'appellante ha così concluso: *“-.....dichiarare la parziale nullità del Lodo Arbitrale del 7 gennaio 2016, pronunciato in Roma, dal Collegio Arbitrale formato dai Prof. Avv. Andrea Zoppini; Prof. Avv. Salvatore Sica e Prof. Avv. Romano Vaccarella, G.H. Italia s.r.l., reso inter partes, non notificato, e, in parziale riforma dello stesso così provvedere: nel merito, in accoglimento della presente impugnazione: -accertare e dichiarare che i danni subiti da GH Italia s.r.l., a causa dell'accertato inadempimento di Imprema S.p.A. in sede arbitrale, sia per gli oneri di struttura ricaduti su parte appellante, nonché per gli interessi passivi e gli oneri finanziari tutti, che G.H. Italia s.r.l. ha dovuto sostenere a causa degli inadempimenti di Impreme, per una somma totale pari ad Euro 747.268,66, o in subordine, quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque superiore ai 148.000,00 euro previsti nel Lodo impugnato, anche in via equitativa, e quindi condannare Impreme Spa a risarcire i danni a Gh Italia srl per*



le causali di cui sopra e per il medesimo importo, e pertanto condannare Impreme spa a pagare a GH Italia srl la somma di Euro 475.674,00 per gli oneri di struttura ricaduti su parte appellante, nonché la somma di Euro 271.594,66 per gli interessi passivi e gli oneri finanziari tutti, detratta la somma già incamerata di euro

148.000,00 euro, di cui al Lodo, o in subordine, quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque superiore ai 148.000,00 euro previsti nel Lodo impugnato, anche in via equitativa, oltre interessi ex D.lgs 231/02 e/o rivalutazione monetaria dalla domanda fino al saldo; -in riforma ancora del Lodo impugnato, via istruttoria, respinta ogni avversa istanza, eccezione o deduzione, senza voler invertire l'onere della prova, ammettere i mezzi di prova, per testi, indicati al motivo 2....". Vinte le spese del presente giudizio.

1.1-Si è costituita la Impreme S.p.A. e ha resistito all'impugnativa, preliminarmente evidenziando: 1) <<Nonostante gli enormi sforzi profusi da controparte - ma vanamente - nell'intento di rendere ammissibile e proponibile il suo appello e di vestire la propria impugnazione con l'abito di quella avente ad oggetto "violazione di regole di diritto relative al merito della controversia", l'atto di appello ex adverso proposto deve, al contrario, essere dichiarato sicuramente inammissibile: ciò in quanto, all'evidenza, non è affatto inquadrabile nelle fattispecie tassativamente previste dall'art. 829 cpc ed ha ad oggetto (puramente e semplicemente) la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite (*in primis*, risultanze della CTU espletata nel corso dell'arbitrato) che, come noto, è negozialmente rimessa (tale valutazione) alla competenza istituzionale degli arbitri>>. 2) *L'improcedibilità dell'impugnazione*, proposta ben oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, <<Posto infatti che - come risulta *per tabulas* (cfr. **All.2**) - il lodo arbitrale *inter partes* è stato, dalla GHI Srl, notificato alla esponente (contestualmente ad Atto di Precetto) in data **11 Marzo 2016** e **(ii)** sottolineato ancora



che, si ripete, la decorrenza del termine breve (90 giorni) per impugnare il lodo che ci occupa inizia - tanto per la parte che ha ricevuto la notificazione (Impreme Spa) quanto per la parte che l'ha richiesta (GHI Srl) - al momento della notifica (11 Marzo 2016), se ne ricava che detto "*termine breve*" sia definitivamente spirato il **9 Giugno 2016**.

Ne consegue che, essendo l'atto di appello introduttivo del presente giudizio stato notificato alla esponente Società in data **5 Gennaio 2017** - vale a dire circa 7 mesi dopo la scadenza del "*termine breve*" utile per impugnare - lo stesso (atto di appello) deve essere senz'altro dichiarato **improcedibile**>>.

Di seguito ha contestato nel merito le avverse deduzioni e ha rassegnato le seguenti conclusioni: <<- **in via pregiudiziale**, atteso il fallimento della Società G. H. ITALIA Srl dichiarato dal Tribunale di Cassino in data 7 Giugno 2017, dichiarare l'interruzione del presente giudizio ex art. 43 comma III Legge Fallimentare; - **in via preliminare**, dichiarare inammissibile l'atto di appello *ex adverso* proposto per i motivi tutti, di fatto e di diritto, di cui al precedente paragrafo .2. qui da intendersi integralmente reiterati e trascritti; - **ancora in via preliminare**, dichiarare improcedibile l'atto di appello *ex adverso* proposto per i motivi tutti, di fatto e di diritto, di cui al precedente paragrafo .3. qui da intendersi integralmente reiterati e trascritti; - **in via principale**, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla G.H. ITALIA Srl perché infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al precedente paragrafo .4. qui da intendersi reiterati e trascritti e, per l'effetto, confermare integralmente il lodo emesso *inter partes*, pronunciato in data 7 Gennaio 2016 dal Collegio Arbitrale così composto : Prof. Avv. Andrea Zoppini (Presidente); Prof. Avv. Salvatore Sica (Arbitro); Prof. Avv. Romano Vaccarella (Arbitro). Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio>>.



1.2-Il collegio, in diversa composizione rispetto a quello in epigrafe indicata, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, a seguito della volontaria costituzione della curatela del fallimento della società impugnante, ha più volte rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni; quindi, all'udienza pure innanzi indicata, la stessa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

§2-Va subito chiarito che, sebbene il tenore dell'atto introduttivo di questo giudizio, alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria di questa decisione, dia conto della fondatezza della preliminare eccezione di parte convenuta, riportata al n. 1 del punto 1.1, riveste priorità logico-giuridica l'eccezione riportata al successivo n. 2, siccome fondata, per i motivi di seguito esposti.

Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, costituisce approdo ermeneutico consolidato della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui: *ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall'art. 828 c.p.c., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest'ultimo eventualmente nominato ex art. 816 bis, comma 1, ultima parte, c.p.c., senza che assuma rilievo l'elezione o meno di domicilio presso tale professionista* (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , **Ordinanza n. 33140 del 10/11/2022**; **Ordinanza n. 32028 del 09/12/2019**; **Sentenza n. 6300 del 16/05/2000**). E, pertanto, la notifica del lodo oggetto dell'impugnativa in esame, munito della formula esecutiva, unitamente al precetto, effettuata dalla società appellante a quella appellata, presso la sua sede legale, in data 11.03.2016 (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del presente giudizio in data 13.11.2018), è sicuramente idonea alla decorrenza del cd. *termine breve* di gg. 90 di cui all'art. 828 c.p.c..



Inoltre, deve considerarsi che, ai fini qui di interesse, a nulla rileva che il lodo impugnato sia stato notificato munito di formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto (cfr. in proposito Cass. civ. Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18053 del 21/07/2017** nonché sent. 13563 del 20.06.2011 nella stessa citata).

Alla luce di siffatte considerazioni, constatato che la notifica dell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio è avvenuto, come enunciato in premessa, solo in data 05.01.2017, l'impugnativa va dichiarata inammissibile. Il che preclude la disamina dei motivi di merito illustrati nell'atto introduttivo di questo giudizio a fondamento della proposta impugnazione nonché le correlate eccezioni – anche quelle preliminari di rito e di merito – sollevate dall'appellata.

§3-Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti, con espunzione dei compensi previsti per la fase “istruttoria trattazione”, non essendosi svolta la prima ed essendosi risolta in meri rinvii la seconda, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'impugnativa del lodo arbitrale in premessa indicato.
- 3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite di questo grado in favore della parte appellata e le liquida in €. 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.



4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012, a carico della parte appellante.

Così deciso nella camera di consiglio del 07.09.2023

Il presidente est.

dott.ssa Marianna D'Avino

Arbitrato in Italia

